

COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE

COM(94) 564 def.

Bruxelles, 01.12.1994

94/0071 (CNS)

Proposta modificata di

REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO

RELATIVA ALL'ISTITUZIONE DI UN CENTRO DI TRADUZIONE
DEGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

(presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 189 A,
paragrafo 2 del trattato CE)

RELAZIONE

In seguito al parere emesso dal Parlamento europeo in data 15 novembre 1994, la Commissione presenta al Consiglio una proposta modificata che riprende due dei dodici emendamenti presentati dal Parlamento.

L'emendamento n. 9 è stato accolto per quanto riguarda il nuovo paragrafo 4 ed è stato ripreso nel nuovo articolo 10 bis proposto dalla Commissione.

L'emendamento n. 12 è stato introdotto dalla Commissione nel testo del regolamento.

L'emendamento n. 1 non è stato ripreso nella proposta di regolamento, ma il suo contenuto figurerà in una dichiarazione congiunta che sarà rilasciata dal Consiglio e dalla Commissione in occasione dell'approvazione del regolamento da parte del Consiglio.

L'emendamento n. 4 non può essere accolto dalla Commissione; il Centro deve rimanere un organismo autonomo.

L'emendamento n. 6 non viene ripreso dalla Commissione per quanto riguarda i nuovi paragrafi 1, 2, 3 e 5. La Commissione riprende tuttavia il contenuto dell'emendamento relativo al paragrafo 4, introducendo un nuovo articolo 10 bis nel testo del regolamento, disposizione che prevede l'assistenza tecnica della Commissione al Centro.

Gli emendamenti nn. 2, 3, 5, 7, 8 e 10 non sono stati accolti dalla Commissione in quanto contemplano un ampliamento delle attività del Centro che non è previsto dalla dichiarazione del Consiglio europeo del 29 ottobre 1993.

L'emendamento n. 11 non risulta accettabile in quanto si discosta dalle disposizioni adottate per gli organismi la cui sede è stabilita dalla decisione del Consiglio del 29 ottobre 1993.

Proposta della Commissione GU C 99 dell'8.4.1994, pag.17	
Testo iniziale	Testo modificato
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 235, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Parlamento europeo, considerando che a seguito della decisione adottata di comune accordo dai Rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti a livello dei capi di Stato o di governo relativa alla fissazione delle sedi di taluni organismi delle Comunità europee, nonché di Europol, del 29 ottobre 1993¹, i Rappresentanti dei governi degli Stati membri hanno adottato di comune accordo una dichiarazione relativa alla creazione, presso i servizi di traduzione della Commissione installati a Lussemburgo, di un Centro di traduzione degli organi dell'Unione, che fornirà i servizi di traduzione necessari al funzionamento degli organismi aventi sede nei luoghi determinati con la decisione del 29 ottobre 1993, ad eccezione dell'Istituto monetario europeo; considerando che l'istituzione di un centro specializzato unico destinato a coprire il fabbisogno di traduzione di un notevole numero di organismi distribuiti sul territorio dell'Unione risponde ad un'esigenza di razionalità;	invariato invariato invariato invariato invariato invariato

¹ GU n. 323 del 30.11.1993, pag. 1.

considerando che è opportuno conferire al Centro di traduzione uno stato giuridico che gli consenta di prestare i propri servizi ad organismi singolarmente dotati di personalità giuridica, di autonomia di gestione e di un bilancio proprio, mantenendo tuttavia un vincolo funzionale tra esso e la Commissione;	invariato
considerando che i soli poteri d'azione previsti dal trattato per l'adozione del presente regolamento sono quelli di cui all'articolo 235,	invariato
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO	invariato
Articolo 1	Articolo 1
È istituito un Centro di traduzione degli organi dell'Unione, qui di seguito denominato il Centro.	invariato
Articolo 2	Articolo 2
Il Centro è incaricato di rispondere alle richieste di traduzione di testi necessarie al funzionamento dei seguenti organismi:	invariato
- Agenzia europea dell'ambiente; - Fondazione europea per la formazione; - Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze; - Agenzia europea di valutazione dei medicinali; - Agenzia europea per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro; - Ufficio di armonizzazione a livello del mercato interno (marchi, disegni e modelli); - Ufficio europeo di polizia (Europol) e Unità d'informazione sugli stupefacenti di Europol.	

Articolo 3 1. Il Centro è dotato di personalità giuridica. 2. Ai fini dell'esecuzione dei suoi compiti, è dotato in tutti gli Stati membri della più ampia capacità giuridica, riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni nazionali. Articolo 4 1. Il Centro è dotato di un consiglio d'amministrazione, composto: a) da un rappresentante di ciascuno degli organismi elencati all'articolo 2, b) da un rappresentante della Commissione. 2. Il rappresentante della Commissione esercita la presidenza del consiglio d'amministrazione. 3. La Commissione nomina un membro supplente che esercita la presidenza del consiglio d'amministrazione in assenza del presidente titolare. Articolo 5 1. La durata del mandato dei membri del consiglio d'amministrazione è di tre anni. 2. Il mandato dei membri del consiglio d'amministrazione è rinnovabile.	Articolo 3 invariato invariato Articolo 4 invariato invariato invariato invariato invariato Articolo 5 invariato invariato
---	---

Articolo 6 1. Il presidente convoca il consiglio d'amministrazione almeno due volte all'anno e quando lo richiede almeno un terzo dei suoi membri. 2. Le decisioni del consiglio d'amministrazione sono adottate alla maggioranza dei due terzi dei suoi membri. 3. Ogni membro del consiglio d'amministrazione dispone di un voto. Articolo 7 Il consiglio d'amministrazione può invitare, come osservatori, rappresentanti dei servizi di traduzione di altre istituzioni europee o di altre organizzazioni internazionali. Articolo 8 1. Il consiglio d'amministrazione adotta il programma di lavoro annuale del Centro, sulla base di un progetto preparato dal direttore. 2. Con la stessa procedura riferita nel paragrafo 1, il programma può essere adattato nel corso dell'anno. 3. Entro il 31 gennaio di ogni anno, il consiglio d'amministrazione adotta una relazione annuale sull'attività del Centro. Il direttore la comunica agli organismi di cui all'articolo 2 nonché al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.	Articolo 6 invariato invariato invariato Articolo 7 invariato Articolo 8 invariato invariato invariato
---	---

Articolo 9 1. A capo del Centro è posto un direttore nominato dal consiglio d'amministrazione su proposta della Commissione, per un periodo rinnovabile di cinque anni. 2. Il direttore è il rappresentante legale del Centro. È responsabile: - dell'elaborazione e dell'attuazione del programma di lavoro e delle decisioni del consiglio d'amministrazione; - dell'amministrazione corrente; - dell'esecuzione dei compiti affidati al Centro; - dell'esecuzione del bilancio; - di qualsiasi questione concernente il personale; - della preparazione delle riunioni del consiglio d'amministrazione. 3. Il direttore rende conto delle sue attività al consiglio d'amministrazione.	Articolo 9 invariato invariato invariato
Articolo 10 1. Tutte le entrate e le spese del Centro sono oggetto di previsioni per ogni esercizio di bilancio, il quale coincide con l'anno civile, e sono iscritte nel bilancio del Centro. 2. Il bilancio del Centro, equilibrato nelle entrate e nelle spese, è alimentato dai contributi finanziari degli organismi per i quali esso opera, salvo eventuali altre risorse. 3. Le spese del Centro comprendono in particolare la retribuzione del personale, le spese amministrative e di infrastruttura nonché le spese di funzionamento.	Articolo 10 invariato invariato invariato

	Articolo 10 bis La Commissione mette a disposizione del Centro di traduzione degli organi dell'Unione, in base ad accordi da stipulare con lo stesso: 1. i servizi di supporto: terminologia, basi di dati, documentazione, traduzione automatica, formazione, schedario free-lance, comando di funzionari su posti del Centro; 2. la gestione di servizi amministrativi di base: versamento delle retribuzioni, regime di assicurazione malattia, regime pensionistico, servizi sociali.
Articolo 11 1. Il direttore elabora, entro il 31 marzo di ogni anno, un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese del Centro per l'esercizio successivo e lo trasmette al consiglio d'amministrazione, corredato da una tabella dell'organico. 2. Il consiglio d'amministrazione redige lo stato di previsione corredato dalla tabella dell'organico e lo trasmette immediatamente alla Commissione, che ne tiene conto, per le previsioni relative alle sovvenzioni assegnate agli organismi di cui all'articolo 2, nel progetto preliminare di bilancio che essa sottopone al Consiglio ai sensi dell'articolo 203 del trattato. 3. Il consiglio d'amministrazione adotta il bilancio del Centro prima dell'inizio di ogni esercizio finanziario adeguandolo se necessario ai contributi finanziari degli organismi di cui all'articolo 2 ed alle altre eventuali risorse del Centro.	Articolo 11 invariato invariato invariato

Articolo 12 1. Il direttore esegue il bilancio del Centro. 2. Il controllo dell'impegno e del pagamento di tutte le spese del Centro e il controllo dell'accertamento e della riscossione di tutte le sue entrate sono esercitati dal controllore finanziario della Commissione. 3. Entro il 31 marzo di ogni anno, il direttore invia alla Commissione, al consiglio d'amministrazione e alla Corte dei conti i conti di tutte le entrate e le spese del Centro per l'esercizio trascorso. La Corte dei conti li esamina a norma dell'articolo 188 C del trattato. 4. Il consiglio d'amministrazione dà discarico al direttore del Centro dell'esecuzione del bilancio.	Articolo 12 invariato invariato invariato invariato
Articolo 13 Il consiglio d'amministrazione adotta, previa consultazione della Commissione e previo parere della Corte dei conti, le disposizioni finanziarie interne che indicano in particolare le modalità relative alla redazione ed all'esecuzione del bilancio del Centro.	Articolo 13 invariato
Articolo 14 Il protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità europee è applicabile al Centro.	Articolo 14 invariato

Articolo 15 1. Il personale del Centro è soggetto ai regolamenti ed alla normativa applicabili ai funzionari ed altri agenti delle Comunità europee. 2. Il Centro esercita nei confronti del personale i poteri assegnati all'autorità che ha il potere di nomina. 3. Il consiglio d'amministrazione stabilisce, di concerto con la Commissione, le opportune norme di attuazione, in particolare per garantire la riservatezza di taluni lavori.	Articolo 15 invariato invariato invariato
Articolo 16 1. La responsabilità contrattuale del Centro è disciplinata dalla legge applicabile ai singoli contratti in questione. La Corte di giustizia delle Comunità europee è competente a giudicare in forza delle clausole compromissorie contenute nei contratti stipulati dal Centro. 2. In materia di responsabilità extracontrattuale, il Centro risarcisce, conformemente ai principi generali comuni dei diritti degli Stati membri, i danni causati da esso o dai suoi funzionari e agenti nell'esercizio delle loro funzioni. 3. La Corte di giustizia europea è competente a giudicare su qualsiasi controversia relativa al risarcimento di tali danni. 4. La responsabilità personale dei funzionari o agenti del Centro è disciplinata dalle disposizioni applicabili.	Articolo 16 invariato invariato invariato invariato

COM(94) 564 def.

DOCUMENTI

IT

16 01

N. di catalogo : CB-CO-94-585-IT-C

ISBN 92-77-83135-9

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
L-2985 Lussemburgo

M